

# Votazione popolare del 1° dicembre 1996

## Spiegazioni del Consiglio federale

### **Su che cosa si vota ?**

#### **Iniziativa contro l'immigrazione clandestina**

L'iniziativa popolare «contro l'immigrazione clandestina» vuole scoraggiare gli stranieri in cerca di lavoro ed entrati clandestinamente in Svizzera dal chiedere asilo. I provvedimenti che essa propone per lottare contro gli abusi sono però inefficaci, costosi e superati. Consiglio federale e Parlamento re-spingono decisamente l'iniziativa. Nel corso degli ultimi anni hanno adottato provvedimenti efficaci contro l'abuso del diritto d'asilo, contribuendo a ridurre di oltre la metà il numero delle domande.

**Spiegazioni: p. 2-9**  
**Testo in votazione: p. 4**

#### **Revisione della legge sul lavoro**

Occorre modernizzare il diritto del lavoro: nell'interesse dell'economia, è necessario rendere più flessibili le prescrizioni sulla durata del lavoro. Donne e uomini saranno trattati nello stesso modo per quanto concerne il lavoro notturno e domenicale. In compenso, si rafforzano i provvedimenti di protezione dei lavoratori riguardo al lavoro notturno e alla maternità. Contro questa revisione è stato lanciato il referendum.

**Spiegazioni: p. 10-15**  
**Testo in votazione: p. 16-23**



---

**Primo oggetto:**

**Iniziativa popolare**

**«contro l'immigrazione clandestina»**

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

**Volete accettare l'iniziativa popolare «contro l'immigrazione clandestina»?**

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 139 voti contro 36;  
il Consiglio degli Stati con 35 voti contro 3.

## L'essenziale in breve

### **La situazione in materia d'asilo ...**

L'iniziativa popolare «contro l'immigrazione clandestina» è stata lanciata nel marzo del 1992 dall'Unione democratica di centro ed è stata depositata nell'ottobre del 1993 corredata di 105596 firme. L'iniziativa va intesa come reazione alla difficile situazione venutasi a creare nel 1990 e 1991. In quegli anni, il numero delle domande d'asilo aveva raggiunto cifre record.

### **... è profondamente mutata**

Nel frattempo, la situazione è profondamente mutata. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno adottato efficaci provvedimenti contro gli abusi mentre il numero delle domande d'asilo si è più che dimezzato. Nel medesimo tempo, è stato possibile ridurre notevolmente la durata della procedura d'asilo e liquidare la maggior parte delle domande ancora pendenti. L'iniziativa è perciò superata e inutile. Lungi dal migliorare la situazione, avrebbe l'effetto di gonfiare l'amministrazione, introdurre procedure discutibili e compromettere la reputazione umanitaria della Svizzera.

### **Che cosa vogliono i promotori dell'iniziativa?**

L'iniziativa vuole impedire che richiedenti l'asilo entrino clandestinamente in Svizzera e possano abusare del diritto

d'asilo. Essa propone i seguenti provvedimenti:

- Impossibilità di ottenere l'asilo per chi entra clandestinamente in Svizzera. Le vittime di persecuzioni non saranno tuttavia respinte.
- Limitazione del diritto di ricorso dei richiedenti l'asilo.
- Amministrazione da parte della Confederazione dei redditi dei richiedenti che esercitano un'attività lucrativa.

### **Costi elevati – scarsi risultati**

A prima vista, le proposte dell'iniziativa sembrano interessanti. Tuttavia, un esame più approfondito mostra quanto esse siano contraddittorie e inefficaci. Le persone che entrano clandestinamente nel nostro Paese avrebbero poco da temere e anche le procedure di ricorso non si troverebbero abbreviate. Per amministrare i redditi dei richiedenti l'asilo sarebbe necessario istituire un nuovo e costoso servizio federale, verrebbe a mancare ogni incentivo al lavoro e aumenterebbero le spese d'assistenza.

### **Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento**

Il Consiglio federale e un'ampia maggioranza del Parlamento respingono l'iniziativa. Quest'ultima non contribuisce a risolvere i problemi che si pongono attualmente in materia d'asilo.

# Testo in votazione

## Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «contro l'immigrazione clandestina»

del 22 marzo 1996

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

esaminata l'iniziativa popolare «contro l'immigrazione clandestina», depositata il 18 ottobre 1993<sup>1)</sup>; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 1994<sup>2)</sup>,

*decreta:*

### Art. 1

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare «contro l'immigrazione clandestina» del 18 ottobre 1993 è dichiarata valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 69<sup>ter</sup> cpv. 2 lett. d, cpv. 3 e cpv. 4 (nuovi)*

2 ...

d. *Abrogato*

<sup>3</sup> Nel rispetto della legislazione, la Confederazione concede asilo alle persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi per considerazioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a pregiudizi siffatti.

<sup>4</sup> Per impedire l'entrata illegale e l'abuso del diritto d'asilo sono applicabili le disposizioni seguenti, fatto salvo il divieto di respingimento:

- a. La domanda d'asilo inoltrata da un richiedente entrato illegalmente in Svizzera non è esaminata nel merito.
- b. Il richiedente non ha il diritto di entrare in Svizzera durante la procedura d'asilo e, se già vi si trova, non ha libertà di domicilio.
- c. Durante la procedura d'asilo il richiedente non ha il diritto di svolgere un'attività lucrativa. Se vi è autorizzato, il suo reddito lavorativo è amministrato dalla Confederazione a copertura delle spese di sussistenza e di altri costi da lui causati; eventuali eccedenze gli saranno versate solo in caso di concessione dell'asilo o di partenza dalla Svizzera.
- d. La decisione sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione. I ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito o di diniego dell'asilo sono ammessi solo per violazione del diritto federale, accertamento arbitrario dei fatti o violazione del diritto di essere sentiti.
- e. In caso di non entrata nel merito o di rigetto della domanda d'asilo, il richiedente è espulso dalla Svizzera. La violazione del divieto di respingimento può essere esaminata dettagliatamente in sede di procedura di ricorso.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

*Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo)*

Le disposizioni dell'articolo 69<sup>ter</sup> capoversi 3 e 4 riveduto entrano in vigore tre mesi dopo l'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni. Il Consiglio federale emana le necessarie norme esecutive tramite ordinanza che decade all'entrata in vigore della legislazione ordinaria.

### Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

<sup>1)</sup> FF 1994 II 1238

<sup>2)</sup> FF 1994 III 1338

## Che cosa apporta l'iniziativa?

L'iniziativa propone le seguenti innovazioni:

### **Sostituzione di articoli di legge con disposizioni costituzionali**

L'attuale legge sull'asilo definisce il termine «rifugiato». Essa vieta anche che i rifugiati siano inviati in uno Stato in cui sono minacciati. Stabilisce inoltre che, durante la procedura d'asilo, il richiedente non ha il diritto di entrare in Svizzera, di libera scelta del domicilio e di esercitare un'attività lucrativa. L'iniziativa intende iscrivere tali principi nella Costituzione federale.

### **Gli immigrati clandestini non hanno diritto di chiedere asilo**

Per lottare contro l'immigrazione clandestina, le autorità dovranno respingere a priori le domande d'asilo inoltrate da persone entrate illegalmente in Svizzera. In tali casi, l'asilo sarebbe negato anche ai perseguitati per ragioni politiche; si esaminerebbe soltanto se ragioni giuridiche, umanitarie o pratiche si oppongono a un loro allontanamento, nel qual caso il soggiorno in Svizzera continuerebbe a essere autorizzato.

### **Limitazione dei mezzi di ricorso**

Nel ricorso contro la decisione di rifiuto dell'asilo, il richiedente potrebbe far valere soltanto la violazione del diritto federale, l'accertamento arbitrario dei fatti o la violazione del diritto di essere sentito. Occorre tuttavia esaminare approfonditamente se i richiedenti allontanati rischiano di essere vittime di persecuzioni politiche, di torture o di altri trattamenti disumani.

### **Amministrazione dei redditi dei richiedenti da parte dello Stato**

I redditi dei richiedenti che esercitano un'attività lucrativa sarebbero amministrati dalla Confederazione, che li utilizzerà per coprire le spese di sostentamento e tutti gli altri costi causati dalla presenza di queste persone. L'eventuale eccedenza sarebbe loro versata in caso di concessione dell'asilo o di partenza dalla Svizzera.

# Argomenti del Comitato d'iniziativa

## Il comitato d'iniziativa fa valere i seguenti argomenti:

«Sotto le mentite spoglie del diritto d'asilo, da anni migliaia di persone immigrano illegalmente nel nostro Paese e, una volta entrate, chiedono asilo. Soltanto un'esigua parte (circa il 14 per cento in tutto) dei cosiddetti 'asilanti' sono veri e propri rifugiati. Questi abusi in materia d'asilo gravano annualmente il bilancio federale per diverse centinaia di milioni di franchi, a cui si aggiungono le spese dei Cantoni e dei Comuni. Nonostante molte promesse, il Consiglio federale e il Parlamento non hanno finora emanato una legge incisiva che ponga termine a questa situazione. I Paesi nostri vicini (Germania, Austria, Italia e Francia) e la Svezia, invece, hanno adottato provvedimenti efficaci per impedire l'abuso in materia d'asilo. Anche la revisione in corso della legge sull'asilo – la quinta in quindici anni – rischia, nonostante le controproposte formulate, di non migliorare la situazione, ma anzi di peggiorarla. È quindi ora che il popolo elimini questo deplorabile stato di cose e sancisca nella Costituzione limiti chiari e inequivocabili.

L'iniziativa si fonda sul principio secondo cui il nostro Paese, pur accordando dimora ai veri rifugiati, non deve più essere interessante per coloro che cercano di approfittare indebitamente del nostro diritto d'asilo. Sino a quando sarà possibile entrare clandestinamente nel nostro Paese senza difficoltà e sino a quando domandare l'asilo sarà interessante anche solo dal profilo finanziario, non sarà possibile lottare efficacemente contro gli abusi. Per questo motivo l'iniziativa chiede che siano presi i seguenti provvedimenti:

- **Le domande dei richiedenti l'asilo entrati illegalmente in Svizzera non vengono esaminate.** Si deve esigere da ogni richiedente che utilizzi i valichi doganali ufficiali.
- **Chiedere asilo in Svizzera non deve più essere finanziariamente vantaggioso.** I redditi dei richiedenti con permesso di lavoro devono essere amministrati dallo Stato e serviranno a coprire le spese di sostentamento e i costi per lasciare la Svizzera.  
Con l'amministrazione statale dei redditi, il richiedente non disporrà liberamente di fondi e non potrà più spedire soldi a casa. In questo modo, l'attrattiva economica del nostro Paese diminuirà considerevolmente.
- **L'iniziativa non minaccia i veri rifugiati.** Le persone perseguitate politicamente e i richiedenti l'asilo la cui vita o integrità fisica sono minacciate nei loro Paesi d'origine continueranno a beneficiare senza restrizioni del diritto d'asilo in Svizzera. Il nostro Paese mantiene in questo modo la sua tradizione umanitaria. D'altro canto, occorre porre un freno all'abuso del nostro diritto d'asilo.
- **L'iniziativa è conforme ai principi del diritto internazionale**  
La Svizzera continua a garantire l'esame corretto di ogni domanda presentata regolarmente. L'iniziativa tiene pure conto degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, in particolare del 'principio del non-refoulement'.»

# Parere del Consiglio federale


Anche il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla lotta contro l'immigrazione clandestina e contro gli abusi in materia d'asilo. Soltanto in questo modo la Svizzera può proseguire la sua politica umanitaria in tale ambito. L'iniziativa non è tuttavia lo strumento adatto per risolvere i problemi che si pongono attualmente. Si occupa di questioni per le quali il Consiglio federale e il Parlamento hanno adottato già da lungo tempo provvedimenti efficaci. L'iniziativa non è soltanto inutile, ma anche costosa e contraddittoria. Le soluzioni proposte sono valide solo in apparenza; se la si esamina approfonditamente, ci si accorge che non «funziona». Il Consiglio federale respinge l'iniziativa soprattutto per i seguenti motivi:

## L'iniziativa è superata

Nel 1990 e nel 1991, il numero dei richiedenti l'asilo aveva raggiunto cifre record. La Svizzera registrava in Europa il numero più alto di domande d'asilo rispetto al numero di abitanti, e il problema dell'asilo era diventato un tema dominante della politica interna. L'iniziativa è una reazione a questa situazione. Il Consiglio federale e il Parlamento si erano comunque resi conto che era necessario agire. Con la revisione della legislazione concernente l'asilo e gli stranieri, hanno istituito le condizioni per uno svolgimento rapido della procedura d'asilo, per una lotta efficace contro gli

abusi e per un'esecuzione rigorosa delle decisioni di allontanamento. Hanno inoltre deciso di vietare temporaneamente ai richiedenti l'asilo di esercitare attività lucrative. La procedura d'asilo ha perso in questo modo la sua attrattiva per gli stranieri in cerca di lavoro. Il numero delle domande d'asilo è fortemente calato e anche quello delle procedure pendenti. Grazie ai provvedimenti volti ad accelerare la procedura, attualmente più dell'80 per cento dei casi si possono risolvere nell'arco di sei mesi. Se confrontata ad altri Paesi, la Svizzera dispone di una legge sull'asilo moderna. Gli obiettivi dell'iniziativa sono quindi già stati raggiunti.

**Evoluzione del numero dei richiedenti l'asilo**



## **L'iniziativa non può impedire l'immigrazione clandestina**

L'iniziativa è inefficace: essa prevede che le persone entrate illegalmente nel nostro Paese non possano ottenervi l'asilo. Una simile normativa è certamente giuridicamente ammissibile, ma non esplica alcun effetto poiché la Convenzione di Ginevra sui rifugiati vieta il rinvio delle persone perseguitate per motivi politici. Tale Convenzione si applica parimenti alle persone entrate illegalmente, conferendo loro anche determinati diritti come la libertà di domicilio e il diritto di esercitare un'attività lucrativa. Le persone entrate illegalmente non sarebbero quindi sfavorite rispetto a quelle che hanno ottenuto l'asilo. Di conseguenza, l'iniziativa non può servire alla lotta contro l'immigrazione clandestina. Gli accordi internazionali (accordi di riaccettazione e di primo asilo) costituiscono il migliore strumento per impedire le entrate illegali. Essi permettono di rinviare gli immigrati clandestini nel Paese in cui soggiornavano in precedenza e impediscono che una stessa persona depositi contemporaneamente più domande d'asilo in Europa. In questo modo non sarà più interessante entrare clandestinamente in un altro Paese. Il Consiglio federale ha già concluso con diversi Stati trattati concernenti la riaccettazione di immigrati clandestini e spera di poter aderire all'accordo di primo asilo dell'Unione europea.

## **La limitazione dei mezzi di ricorso è inefficace**

L'iniziativa vuole limitare considerevolmente le possibilità di ricorso contro le decisioni di rifiuto dell'asilo, garantendo tuttavia un esame esaustivo dei rischi cui andrebbe incontro un richiedente allontanato dal nostro Paese. La contraddizione è evidente: l'autorità di ricorso non può esaminare in modo approfondito una decisione se può pronunciarsi solo su alcuni aspetti del caso. Di conseguenza, la limitazione dei mezzi di ricorso riguarderebbe solo aspetti secondari della procedura e non darebbe i risultati sperati.

## **Gonfiamento dell'apparato amministrativo**

Già attualmente, i richiedenti l'asilo che esercitano un'attività lucrativa devono versare una parte del loro salario per coprire le spese d'assistenza e d'esecuzione. Il dieci per cento del salario è trasferito su un conto di cui può disporre soltanto l'Ufficio federale dei rifugiati. Sui conti « sicurezza » sono già depositati 170 milioni di franchi. La deduzione percentuale permette di evitare lunghi e costosi calcoli individuali ed è stabilita in modo che i richiedenti siano ancora interessati a lavorare. L'amministrazione forzata dei redditi da parte dello Stato, proposta dall'iniziativa, eliminerebbe l'incentivo a svolgere un'attività lucrativa. Di conseguenza, le spese d'assistenza aumenterebbero. Inoltre, i compiti da

---

svolgere sarebbero enormi poiché ci si dovrebbe occupare dell'acquisto dei vestiti e delle piccole spese personali di circa 42000 salariati. Per far fronte a quest'enorme onere amministrativo, occorrerebbe creare dozzine di nuovi posti di lavoro, con costi supplementari considerevoli.

### **I problemi attuali sono altri**

Negli ultimi anni, i problemi si sono spostati verso settori non presi in considerazione dall'iniziativa e sono legati al fatto che taluni Stati d'origine dei richiedenti l'asilo ostacolano o persino impediscono l'esecuzione degli allontanamenti. Tali difficoltà non si risolvono modificando la legislazione in materia d'asilo, ma concertando a livello internazionale una procedura adeguata. Il Consiglio federale si impegna con tutti i mezzi per risolvere i problemi seguendo questa via.

### **Restare flessibili**

L'ultimo decennio ha mostrato che la situazione nel settore dell'asilo continua a modificarsi. Consiglio federale e Parlamento devono perciò disporre della necessaria flessibilità per reagire rapidamente ai cambiamenti. La revisione totale in corso della legge sull'asilo deve permettere di adeguare alle attuali condizioni le disposizioni concernenti l'accoglienza provvisoria dei profughi di guerra e di semplificare le strutture d'assistenza. Con l'iniziativa si abbandonerebbe la strada imboccata. Le norme costituzionali sarebbero più difficili da adeguare e sarebbe pure ostacolata l'elaborazione di una politica globale in materia di migrazione, atta a ridurre la crescita della popolazione straniera e ad armonizzare i settori dell'asilo, degli stranieri e del mercato del lavoro.

**Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «contro l'immigrazione clandestina».**

---

**Secondo oggetto:**  
**Legge sul lavoro**

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

**Volete accettare la modificazione del 22 marzo 1996 della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro)?**

Il Consiglio nazionale ha adottato la legge con 89 voti contro 80 e 9 astensioni;  
il Consiglio degli Stati con 27 voti contro 6.

# L'essenziale in breve

## Una revisione necessaria

L'attuale legge sul lavoro risale al 1964 e non risponde più alle esigenze odierne. Anche se persegue in primo luogo la protezione della salute dei lavoratori, la legge non deve trascurare gli aspetti economici. La revisione mira a dare un margine di manovra più ampio alle aziende, rafforzando così la competitività internazionale del nostro Paese e contribuendo a salvaguardare posti di lavoro.

## Maggiore flessibilità delle prescrizioni sulla durata del lavoro

Le modifiche proposte si prefiggono di migliorare le condizioni quadro economiche conferendo maggiore flessibilità alle prescrizioni sulla durata del lavoro. È prolungata la durata del lavoro diurno non sottoposto ad autorizzazione; il lavoro domenicale nei negozi è sottoposto a una regolamentazione meno severa; l'obbligo d'autorizzazione per il lavoro straordinario è soppresso. Uomini e donne sono inoltre trattati per principio allo stesso modo per quanto concerne il lavoro notturno e domenicale. Al fine di compensare i possibili danni alla salute dovuti a orari di lavoro più flessibili, la nuova legge migliora i provvedimenti di protezione soprattutto in caso di lavoro notturno e di maternità.

## Perché un referendum?

Per compensare la maggiore flessibilità dell'orario di lavoro, il Consiglio federale aveva proposto un periodo di congedo supplementare del 10 per cento per il lavoro notturno e domenicale. Il Parlamento ha stralciato questa disposizione e ha deciso di liberalizzare il lavoro domenicale nei negozi. Per questo motivo l'Unione sindacale svizzera (USS), la Confederazione dei Sindacati Cristiani della Svizzera (CSC) e l'Unione Democratica Federale (UDF) hanno lanciato il referendum. Rimproverano al Parlamento di aver modificato unilateralmente, a scapito dei lavoratori, il progetto del Consiglio federale che era stato accettato dalle parti sociali come soluzione di compromesso.

## Posizione del Parlamento

Con le sue decisioni il Parlamento vuole fornire all'economia il margine di manovra necessario per tenere conto delle nuove condizioni nazionali e internazionali. Ritiene inutile rendere più flessibili le prescrizioni relative all'orario di lavoro se contemporaneamente s'impongono all'economia nuovi oneri che aumentano il costo del lavoro. La questione della compensazione del lavoro notturno e domenicale non deve essere disciplinata nella legge, ma nei contratti collettivi di lavoro.

# Che cosa comporta la modifica della legge?

La nuova legge introduce in particolare le seguenti innovazioni:

## **Maggiore flessibilità degli orari di lavoro**

- Le aziende possono, senza dover chiedere un'autorizzazione, occupare lavoratori tra le ore 6 e le 23 (attualmente le 20). Il lavoro notturno corrisponde quindi al periodo compreso tra le ore 23 e le 6. La proroga del lavoro diurno permette alle aziende d'introdurre, senza autorizzazione, il lavoro a due squadre. Il lavoro notturno rimane tuttavia soggetto ad autorizzazione, con talune deroghe per determinate categorie di aziende.
- I commercianti possono impiegare personale, senza autorizzazione, per 6 domeniche all'anno, a condizione che le prescrizioni cantonali permettano l'apertura domenicale dei negozi.
- L'obbligo dell'autorizzazione per il lavoro straordinario è soppresso; per il resto, l'attuale normativa in materia resta invariata (non più di 2 ore al giorno e, secondo la categoria di azienda, non più di 220 o 260 ore all'anno).

## **Parità tra uomini e donne per quanto concerne il tempo di lavoro e di riposo**

- Nella misura in cui una disparità di trattamento dei sessi non sia giustificata da necessità biologiche (per es. la maternità), per uomini e donne si applicano gli stessi tempi di lavoro e di riposo. Il lavoro notturno nell'industria non sarà quindi più vietato alle donne.

## **Migliore protezione in caso di lavoro notturno e maternità**

- Le persone che lavorano regolarmente di notte hanno diritto all'assistenza medica e alla consulenza sanitaria. Il lavoratore dichiarato inidoneo al lavoro notturno per motivi di salute deve essere assegnato, nella misura del possibile, a un lavoro diurno analogo.
- Secondo le circostanze, il datore di lavoro è tenuto a prendere altri provvedimenti concernenti in particolare l'organizzazione del trasporto da e verso il posto di lavoro, le possibilità di riposarsi e di alimentarsi durante la notte, l'aiuto nella cura dei figli.
- Nelle otto settimane precedenti il parto (tale termine può essere prolungato prima e dopo, secondo il parere del medico), le donne incinte non possono essere occupate la sera tardi o la notte. Esse hanno diritto a un lavoro diurno analogo o, se ciò non fosse possibile, all'80 per cento del loro salario. Hanno diritto a una compensazione del salario anche le donne incinte e le madri allattanti che non possono essere occupate in lavori gravosi e pericolosi e alle quali non può essere offerto un lavoro equivalente.

## **Altri provvedimenti di protezione**

La revisione prevede alcune novità a protezione dei lavoratori:

- Il datore di lavoro deve proteggere, in generale, l'integrità personale dei lavoratori (per es. contro le molestie sessuali e il terrorismo psicologico sul posto di lavoro) e provvedere affinché i lavoratori non siano costretti a consumare alcol durante il lavoro.
- La partecipazione dei lavoratori nelle aziende è rafforzata. Avranno il diritto di essere informati e consultati su tutte le questioni concernenti la protezione della salute e l'organizzazione dell'orario di lavoro.
- Le prescrizioni sulla protezione della salute sono pure applicabili alle amministrazioni cantonali e comunali.

# Argomenti dei comitati di referendum

I comitati di referendum respingono la legge sul lavoro per i seguenti motivi:

## **«No a una legge sul lavoro estrema e iniqua»**

*La Svizzera necessita di una legge sul lavoro equa, che non comporti un aumento del lavoro notturno, del lavoro domenicale e delle ore supplementari.*

*Nel suo messaggio concernente la legge sul lavoro, il Consiglio federale ha affermato che 'la concorrenza economica non può essere portata avanti mediante una deregolamentazione generale sul piano sociopolitico o per mezzo di un dumping sociale'. Tuttavia, contrariamente all'opinione del Consiglio federale e all'atteggiamento ragionevole di tutti i principali partiti, un'esigua maggioranza del Parlamento ha imposto una legge sul lavoro iniqua:*

- *Anche nell'industria le donne potranno essere costrette dal datore di lavoro a svolgere lavoro notturno dannoso per la salute, e questo senza beneficiare di un tempo di riposo supplementare. Anche le donne con responsabilità familiari si troveranno in questa situazione.*
- *Su richiesta dei proprietari di grandi magazzini, il lavoro domenicale sarà possibile senza autorizzazione ufficiale. La domenica sarà così assimilata a un giorno lavorativo normale.*
- *Il lavoro sino alle 23 e in taluni casi sino alle 24 sarà considerato come tempo di lavoro diurno (oggi sino alle 20).*
- *Nonostante che centinaia di migliaia di persone siano alla ricerca di un impiego, l'orario di lavoro normale potrà essere prolungato senza autorizzazione di 500 ore supplementari l'anno.*

### **Ci si fa beffe della salute dei lavoratori**

*'La legge sul lavoro è una legge a tutela dei lavoratori. Dal momento che tale tutela non è semplicemente uno strumento al servizio della politica economica e di quella del mercato del lavoro, ma persegue un obiettivo autonomo in materia di politica sociale, non si dovrebbe metterla in discussione, specialmente in momenti difficili dal profilo economico.' Così si esprimeva il Consiglio federale nel suo messaggio, affermando a tal riguardo come fosse 'indispensabile che nella legge sul lavoro gli effetti secondari indesiderati dovuti alla maggior elasticità in materia di durata del lavoro siano compensati'. La maggioranza del Parlamento non ne ha voluto sapere e ha gettato a mare i tempi di recupero assolutamente necessari per la salute delle persone che lavorano di notte.*

### **Il presidente della Confederazione Delamuraz si è impegnato invano a favore di una legge equa**

*L'equilibrio sociale contribuisce in modo essenziale al buon nome della piazza economica svizzera. Il presidente della Confederazione e ministro dell'economia Jean-Pascal Delamuraz ha perciò esortato con parole esplicite i consiglieri nazionali ad adottare l'equa proposta del Consiglio federale: 'Il Consiglio federale attribuisce grande importanza al consenso sociale nel nostro Paese. Vi invita pertanto a non dare seguito alla proposta unilaterale e avventurosa del Consiglio degli Stati.' Ciò nonostante, la destra più dura è stata irremovibile. Deluso, il presidente della Confederazione ha affermato a proposito della nuova legge sul lavoro: La soluzione adottata 'getta a mare l'equilibrio sociale... e globalmente sfocia in una legge che addossa unilateralmente un onere supplementare ai lavoratori'.*

### **Progetto respinto da sinistra e da destra**

*Un'ampia fascia di persone e organizzazioni (sindacati, chiese, organizzazioni femminili) condivide la critica espressa dal presidente della Confederazione. Ha lanciato il referendum per combattere la nuova legge e invita tutti gli elettori ad esprimere la loro disapprovazione verso una legge iniqua, votando no.»*

# Considerazioni del Consiglio federale

Conferendo maggiore flessibilità alle prescrizioni relative all'orario di lavoro, la nuova legge procura all'economia svizzera un margine di manovra più ampio nell'organizzazione del processo di produzione e quindi migliori opportunità per far fronte alla concorrenza internazionale. Nel medesimo tempo è però importante proteggere adeguatamente la salute dei lavoratori, in particolare in caso di lavoro notturno. A tale proposito, il Consiglio federale voleva fare un passo avanti rispetto al Parlamento.

## Miglioramento delle condizioni quadro economiche

L'economia svizzera è in piena trasformazione. Negli ultimi anni, la crescita economica non ha soddisfatto le aspettative. Per la Svizzera, il tasso attuale di disoccupazione è molto elevato. Molti posti di lavoro sono stati soppressi o trasferiti all'estero poiché la piazza economica Svizzera ha perso di attrattiva. Nell'interesse della nostra economia, ma anche per creare e salvaguardare posti di lavoro, occorre migliorare la competitività della Svizzera. La revisione della legge sul lavoro costituisce un elemento importante dei provvedimenti di rilancio in corso.

## Flessibilità per l'economia

Con la maggiore flessibilità delle prescrizioni concernenti l'orario di lavoro s'intende tenere conto delle mutate esigenze dell'economia e ampliarne il margine di manovra:

- La nuova delimitazione tra lavoro diurno e notturno permette il lavoro serale senza obbligo d'autorizzazione, conferendo alle aziende maggior elasticità e maggiori opportunità nell'organizzazione dell'orario di lavoro diurno.

- Le attuali condizioni di lavoro non giustificano più una disparità di trattamento dei sessi per quanto concerne il tempo di lavoro e di riposo. Uomini e donne sopportano gli stessi oneri in caso di lavoro notturno e domenicale. In futuro, devono perciò essere trattati su una base di parità. Nell'industria, il divieto del lavoro notturno per le donne è d'altronde sconosciuto o è in via d'abolizione nei principali Paesi nostri concorrenti. La soppressione di tale divieto rafforza la nostra competitività internazionale.
- Secondo i comitati di referendum, la nuova legge permetterà di aumentare il lavoro straordinario. È un'affermazione inveritiera. Il numero di ore di lavoro straordinario rimane invariato. L'unica novità consiste nel fatto che le aziende non dovranno più domandare un'autorizzazione per il lavoro straordinario. L'autorizzazione non sarà più necessaria nemmeno per il lavoro a due squadre. Gli oneri amministrativi per le aziende risulteranno quindi alleviati.

## Lavoro domenicale autorizzato

La legge autorizza il lavoro domenicale nei negozi per sei domeniche all'anno. Di conseguenza, i datori di lavoro saranno

liberi di impiegare personale la domenica, a condizione che le prescrizioni cantonali autorizzino l'apertura domenicale dei negozi. Questa possibilità non esiste con il diritto federale vigente. La maggioranza del Parlamento considera importante quest'innovazione, poiché con la vendita domenicale i negozi potranno soddisfare meglio le mutate necessità dei consumatori.

### **Protezione dei lavoratori**

Il lavoro notturno e domenicale rimangono per principio vietati. Le deroghe necessitano sempre di un'autorizzazione, ad eccezione dei settori sottoposti a normative speciali (industria alberghiera, sanità, ecc.). Tuttavia la maggiore flessibilità delle normative concernenti l'orario di lavoro, in particolare nel lavoro notturno, comporterà un onere maggiore per i lavoratori. Come compensazione, la legge introduce diversi provvedimenti di protezione.

- L'assistenza medica delle persone che lavorano di notte deve permettere di accertare tempestivamente i problemi di salute e i fattori di rischio e di stabilire quindi anche l'idoneità individuale al lavoro notturno.
- I provvedimenti concernenti la sicurezza degli spostamenti da e verso il posto di lavoro, l'organizzazione del trasporto, le possibilità di riposarsi e di alimentarsi così come la cura dei figli dovrebbero ridurre gli effetti negativi del lavoro notturno.
- Le donne incinte e le madri allattanti beneficiano di una protezione supplementare.

- Grazie al rafforzamento della partecipazione, i lavoratori possono tutelare meglio i loro interessi nel settore della protezione della salute.

### **Punto controverso: il congedo compensativo**

Il Parlamento ha approvato la maggior parte delle modifiche proposte dal Consiglio federale. Tuttavia la maggioranza dei deputati ha respinto le disposizioni sulla compensazione del lavoro notturno e domenicale sotto forma di congedo supplementare, proposte dal Consiglio federale, giudicandole un onere troppo pesante per l'economia. Secondo loro, la questione non deve essere disciplinata nella legge, ma continuare ad essere regolata liberamente dalle parti sociali a livello contrattuale. Poiché non è stato possibile giungere a un compromesso su questa importante questione, è stato lanciato il referendum. In occasione del dibattito parlamentare, il Consiglio federale si era impegnato fermamente in favore di una regolamentazione legislativa della compensazione del lavoro notturno e domenicale e aveva in particolare dichiarato di non poter aderire a una soluzione che rinunciasse a compensare il lavoro notturno. A suo parere, la rinuncia a qualsiasi compensazione legale compromette gravemente l'equilibrio del progetto. Il Consiglio federale, pur non combattendo la legge, rinuncia pertanto a formulare una raccomandazione di voto agli elettori. Rimane nondimeno convinto dell'urgente necessità, per l'economia svizzera, di una revisione della legge sul lavoro.

**Il Parlamento raccomanda di approvare la modifica della legge sul lavoro, mentre il Consiglio federale, per le ragioni succitate, non formula alcuna raccomandazione di voto.**

# Testo in votazione

## Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)

### Modificazione del 22 marzo 1996

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 1994<sup>1)</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro) è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione:*

*Nel titolo che precede l'articolo 6, negli articoli 6 capoversi 3 e 4, 38 capoverso 1, 59 capoverso 1 lettera a e 60 capoverso 1 il termine «igiene» è sostituito con quello di «protezione della salute».*

*Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> La legge è applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende pubbliche e private.

*Art. 3a titolo, frase introduttiva e lett. a*

Disposizioni relative alla protezione della salute

Le disposizioni concernenti la protezione della salute contenute nella presente legge (art. 6, 35 e 36a) sono tuttavia applicabili:

a. alle amministrazioni federali, cantonali e comunali;

*Art. 6 cpv. 1 e cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni d'esercizio, che l'esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della salute dei lavoratori. Egli deve inoltre prevedere i provvedimenti necessari per la tutela dell'integrità personale dei lavoratori.

<sup>2bis</sup> Il datore di lavoro deve vegliare affinché il lavoratore non debba consumare bevande alcoliche o altri prodotti inebrianti nell'esercizio della sua attività professionale. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

*Art. 9 cpv. 1 lett. a e cpv. 2*

<sup>1</sup> La durata massima della settimana lavorativa è di:

a. quarantacinque ore per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto;

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>1)</sup> FF 1994 II 149

*Art. 10*

Lavoro diurno

<sup>1</sup> Il lavoro diurno aziendale non può iniziare prima delle ore 6 né terminare dopo le 23.

<sup>2</sup> Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, inizio e fine del lavoro diurno aziendale possono essere fissati tra le 5 e le 24. Anche in questo caso il lavoro diurno aziendale deve rimanere compreso in uno spazio di diciassette ore.

<sup>3</sup> Il lavoro diurno del singolo lavoratore deve rimanere compreso in uno spazio di quattordici ore, incluse le pause e lo straordinario.

*Art. 12 cpv. 2-4*

<sup>2</sup> Il lavoro straordinario per singolo lavoratore non può superare due ore al giorno, tranne nei giorni feriali liberi o in caso di necessità, né per anno civile superare complessivamente:

- a. le 260 ore per lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore;
- b. le 220 ore per lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 50 ore.

<sup>3</sup> e <sup>4</sup> *Abrogati*

*Art. 14**Abrogato**Art. 15a*

Riposo giornaliero

<sup>1</sup> Ai lavoratori deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive.

<sup>2</sup> Il riposo di lavoratori adulti può essere ridotto una volta per settimana fino ad otto ore, a condizione che nella media di due settimane venga rispettata la durata di undici ore.

*Art. 16*

Divieto del lavoro notturno

L'occupazione fuori del lavoro diurno aziendale secondo l'articolo 10 (lavoro notturno) è vietata. Rimane salvo l'articolo 17.

*Art. 17*

Deroghe al divieto del lavoro notturno

<sup>1</sup> Le deroghe al divieto del lavoro notturno sono soggette ad autorizzazione.

<sup>2</sup> Il lavoro notturno regolare o periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici.

<sup>3</sup> Il lavoro notturno temporaneo è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno.

<sup>4</sup> Il lavoro notturno tra le 5 e le 6 e tra le 23 e le 24 è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno.

<sup>5</sup> L'Ufficio federale autorizza il lavoro notturno regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro notturno temporaneo.

<sup>6</sup> Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro notturno senza il suo esplicito consenso.

Durata del lavoro notturno	<p><i>Art. 17a</i></p> <p><sup>1</sup> In caso di lavoro notturno, la durata del lavoro giornaliero per singolo lavoratore non può superare nove ore e deve essere compresa in uno spazio di dieci ore, pause incluse.</p> <p><sup>2</sup> Se il lavoratore è occupato al massimo tre notti consecutive su sette, la durata del lavoro giornaliero può ammontare a dieci ore alle condizioni stabilite nell'ordinanza; essa deve tuttavia rimanere compresa in uno spazio di dodici ore, pause incluse.</p>
Supplemento	<p><i>Art. 17b.</i></p> <p>Il datore di lavoro deve accordare un supplemento salariale del 25 per cento almeno al lavoratore che svolge solo temporaneamente un lavoro notturno.</p>
Visita medica e consulenza	<p><i>Art. 17c</i></p> <p><sup>1</sup> Il lavoratore che svolge un lavoro notturno duraturo ha diritto ad una visita medica che attesti il suo stato di salute e alla consulenza riguardo al modo di ridurre o evitare i problemi di salute connessi con il suo lavoro.</p> <p><sup>2</sup> L'ordinanza disciplina i particolari. Essa può dichiarare obbligatoria la visita medica per determinati gruppi di lavoratori.</p> <p><sup>3</sup> Il datore di lavoro si accolla le spese della visita medica e della consulenza, nella misura in cui non rispondano la cassa malati o un altro assicuratore del lavoratore.</p>
Inidoneità al lavoro notturno	<p><i>Art. 17d</i></p> <p>Nella misura del possibile, il datore di lavoro deve trasferire il lavoratore giudicato inidoneo al lavoro notturno per motivi di salute ad un lavoro diurno analogo, per il quale è idoneo.</p>
Altri provvedimenti in caso di lavoro notturno	<p><i>Art. 17e</i></p> <p><sup>1</sup> Se richiesto dalle circostanze, il datore di lavoro che occupa regolarmente personale durante la notte è obbligato a prevedere adeguati provvedimenti a tutela dei lavoratori, segnatamente per quanto concerne la sicurezza degli spostamenti per recarsi al lavoro, l'organizzazione del trasporto, le possibilità di riposarsi e di alimentarsi, così come la cura dei figli.</p> <p><sup>2</sup> Le autorità competenti possono subordinare a oneri adeguati i permessi concernenti la durata del lavoro.</p>
Divieto del lavoro domenicale	<p><i>Art. 18</i></p> <p><sup>1</sup> Il lavoro è vietato nell'intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e le 23 della domenica. Rimane salvo l'articolo 19.</p> <p><sup>2</sup> Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, l'intervallo di ventiquattro ore fissato nel capoverso 1 può essere anticipato o differito di un'ora al massimo.</p>
Deroghe al divieto del lavoro domenicale	<p><i>Art. 19</i></p> <p><sup>1</sup> Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione.</p>

<sup>2</sup> Il lavoro domenicale regolare o periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici.

<sup>3</sup> Il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento.

<sup>4</sup> I negozi possono, senza autorizzazione ufficiale, occupare lavoratori al massimo per sei domeniche e giorni festivi all'anno, sempre che le prescrizioni sulla chiusura dei negozi ne consentano l'apertura.

<sup>5</sup> L'Ufficio federale autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo.

<sup>6</sup> Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo esplicito consenso.

#### Art. 20

Domenica libera  
e riposo compensativo

<sup>1</sup> Il giorno settimanale di riposo deve cadere in domenica almeno una volta ogni due settimane, immediatamente prima o dopo il riposo giornaliero. Rimane salvo l'articolo 24.

<sup>2</sup> Il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve essere compensato mediante tempo libero. Qualora si prolunghi oltre le cinque ore, deve essere compensato con un riposo non inferiore a ventiquattro ore consecutive durante un giorno lavorativo, seguente il riposo giornaliero, della settimana precedente o successiva.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro può occupare temporaneamente i lavoratori durante il riposo compensativo, se ciò è necessario per impedire il deperimento di beni o per prevenire o correggere disfunzioni d'esercizio; il riposo compensativo deve essere allora accordato entro la settimana successiva.

#### Art. 20a

Giorni festivi e  
feste religiose

<sup>1</sup> Il giorno della festa nazionale è parificato alla domenica. I Cantoni possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all'anno e ripartirli diversamente a seconda delle regioni.

<sup>2</sup> Il lavoratore è autorizzato ad interrompere il lavoro in giorni festivi religiosi diversi da quelli riconosciuti dai Cantoni. Egli deve tuttavia informarne il datore di lavoro con almeno tre giorni di anticipo. È applicabile l'articolo 11.

<sup>3</sup> Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro accorda, per quanto possibile, il tempo libero necessario per assistere alle cerimonie religiose.

#### Art. 21 cpv. 3

<sup>3</sup> L'articolo 20 capoverso 3 è applicabile per analogia.

#### Art. 22

Divieto di sostituzione del  
riposo

Nella misura in cui la legge prescriba ore di riposo, le stesse non possono essere sostituite mediante il pagamento di una somma di

denaro o un'altra prestazione, tranne alla cessazione del rapporto di lavoro.

*Titolo che precede l'art. 23*

### **3. Lavoro continuo**

*Art. 23*

*Abrogato*

*Art. 24*

Lavoro continuo

<sup>1</sup> Il lavoro continuo è soggetto ad autorizzazione.

<sup>2</sup> Il lavoro continuo regolare o periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici.

<sup>3</sup> Il lavoro continuo temporaneo è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale autorizza il lavoro continuo regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro continuo temporaneo.

<sup>5</sup> L'ordinanza determina a quali condizioni e in quale misura, nel lavoro continuo, la durata massima lavorativa giornaliera e settimanale può essere prolungata e la durata del riposo ripartita diversamente. Di regola, la durata massima della settimana lavorativa deve però essere osservata nella media di sedici settimane.

<sup>6</sup> Al lavoro continuo sono inoltre applicabili le prescrizioni sul lavoro notturno e domenicale.

*Titolo che precede l'art. 25*

### **4. Altre disposizioni**

*Art. 25*

Rotazione

<sup>1</sup> La durata del lavoro deve essere suddivisa in modo tale che il singolo lavoratore non debba lavorare nella stessa squadra per più di sei settimane consecutive.

<sup>2</sup> Durante il lavoro diurno a due squadre, il lavoratore deve prender parte uniformemente ad entrambi i turni, mentre nel caso di lavoro notturno deve partecipare sia al lavoro diurno che a quello notturno.

<sup>3</sup> Con il consenso dei lavoratori interessati e rispettando le condizioni e gli oneri stabiliti dall'ordinanza, è possibile prolungare la durata di sei settimane oppure rinunciare del tutto all'alternanza delle squadre.

*Titolo che precede l'art. 26*

*Abrogato*

*Art. 26 cpv.1*

<sup>1</sup> A tutela dei lavoratori e nei limiti della durata massima della settimana lavorativa, possono essere emanate in via d'ordinanza altre disposizioni concernenti il lavoro straordinario, notturno e domenicale, come anche il lavoro a squadre e il lavoro continuo.

*Art. 27 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Determinate categorie di aziende o di lavoratori possono, per quanto è necessariamente richiesto dalle loro condizioni particolari, essere assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali sostitutive, totalmente o parzialmente, degli articoli 9-17b, 18-20, 21, 24, 25, 31 e 36.

<sup>1bis</sup> Le piccole aziende artigianali sono in particolare esonerate dall'obbligo d'autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale se necessari per la loro attività.

*Titolo che precede l'art. 29***IV. Disposizioni di protezione speciale****1. Giovani***Art. 30 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'ordinanza determina per quali categorie di aziende o di lavoratori e a quali condizioni:

- a. giovani di oltre 13 anni possono essere incaricati di eseguire commissioni e lavori leggeri;
- b. giovani minori di 15 anni possono essere occupati in occasione di rappresentazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie.

*Art. 31 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 2-4*

<sup>1</sup> ... L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.

<sup>2</sup> Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse. I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22 al massimo. Rimangono salve le disposizioni derogatorie sull'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.

<sup>3</sup> I giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occupati in lavoro straordinario.

<sup>4</sup> Il datore di lavoro non può occupare giovani durante la notte o di domenica. Deroghe possono essere previste per ordinanza, segnatamente nell'interesse della formazione professionale e per l'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.

*Titolo che precede l'art. 33**Abrogato**Art. 33 e 34**Abrogati**Titolo che precede l'art. 35***2. Donne incinte e madri che allattano***Art. 35*

<sup>1</sup> Il datore di lavoro deve occupare le donne incinte e le madri allattanti e stabilire condizioni di lavoro tali che la loro salute o la salute del bambino non sia pregiudicata.

<sup>2</sup> L'ordinanza può vietare o subordinare a condizioni particolari, per motivi di salute, l'occupazione di donne incinte e madri allattanti in lavori gravosi e pericolosi.

<sup>3</sup> Le donne incinte e le madri allattanti che non possono essere occupate in taluni lavori in base alle prescrizioni del capoverso 2 hanno diritto all'80 per cento del salario e ad un'indennità adeguata per la perdita del salario in natura nella misura in cui non può essere loro offerto un lavoro equivalente.

*Art. 35a*

Occupazione durante la maternità

<sup>1</sup> Le donne incinte e le madri allattanti possono essere occupate solo con il loro consenso.

<sup>2</sup> Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all'allattamento.

<sup>3</sup> Le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane successive al parto.

<sup>4</sup> Le donne incinte non possono essere occupate tra le 20 e le 6 nelle otto settimane precedenti il parto.

*Art. 35b*

Lavoro compensativo e pagamento continuato del salario durante la maternità

<sup>1</sup> Il datore di lavoro è obbligato ad offrire, per quanto possibile, alle donne incinte occupate tra le 20 e le 6 un lavoro equivalente tra le 6 e le 20 a partire dall'ottava settimana prima del parto. Tale obbligo sussiste anche per il periodo rimanente della gravidanza, come anche per il periodo che intercorre tra l'ottava e la sedicesima settimana dopo il parto, se l'interessata attesta mediante un certificato medico che questa misura è necessaria per la sua salute o la salute del bambino.

<sup>2</sup> Le donne occupate tra le 20 e le 6 hanno diritto all'80 per cento del salario senza eventuali supplementi per il lavoro notturno e ad un'indennità adeguata per il salario in natura venuto a mancare nei periodi fissati dal capoverso 1, nella misura in cui non può essere loro offerto un lavoro equivalente.

*Titolo che precede l'art. 36*

**3. Lavoratori con responsabilità familiari**

*Art. 36*

<sup>1</sup> Il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del riposo, deve prestare particolare riguardo ai lavoratori con responsabilità familiari. Sono considerate responsabilità familiari l'educazione dei figli fino all'età di 15 anni e l'assistenza di familiari o di persone vicine che necessitano di cure particolari.

<sup>2</sup> Tali lavoratori possono essere occupati in un lavoro straordinario solo con il loro consenso. Su richiesta, deve essere accordata loro una pausa meridiana di almeno un'ora e mezzo.

*Titolo che precede l'art. 36a***4. Altri gruppi di lavoratori***Art. 36a*

L'ordinanza può vietare o subordinare a condizioni particolari, per motivi di salute, l'occupazione di altri gruppi di lavoratori in lavori gravosi e pericolosi.

*Art. 47*

Affissione dell'orario di lavoro e dei permessi concernenti la sua durata

<sup>1</sup> Il datore di lavoro deve affiggere l'orario di lavoro e i permessi derogatori o comunicarli in un altro modo appropriato.

<sup>2</sup> L'ordinanza stabilisce quali orari di lavoro devono essere comunicati all'autorità cantonale.

*Art. 48*

Diritti di partecipazione

<sup>1</sup> I lavoratori o la loro rappresentanza nell'azienda hanno il diritto di essere consultati sulle questioni seguenti:

- a. tutti i casi concernenti la protezione della salute;
- b. l'organizzazione della durata del lavoro e la pianificazione della griglia oraria;
- c. i provvedimenti previsti dall'articolo 17e in caso di lavoro notturno.

<sup>2</sup> Il diritto di essere consultati comprende quello di essere sentiti su talune questioni e di discuterne, prima che il datore di lavoro prenda una decisione, come anche il diritto alla motivazione della decisione, se quest'ultima non tiene in considerazione, o considera solo parzialmente, le obiezioni dei lavoratori o della loro rappresentanza nell'azienda.

*Art. 64*

Legge sulla partecipazione

La legge federale del 17 dicembre 1993 sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (legge sulla partecipazione) è modificata come segue:

*Art. 10 lett. a*

La rappresentanza dei lavoratori, giusta la pertinente normativa, ha diritti di partecipazione negli ambiti seguenti:

- a. sicurezza durante il lavoro ai sensi dell'articolo 82 della legge sull'assicurazione contro gli infortuni e protezione del lavoratore ai sensi dell'articolo 48 della legge sul lavoro;

*Art. 71 lett. b*

Sono riservate in particolare:

- b. le prescrizioni federali, cantonali e comunali sui rapporti di lavoro di diritto pubblico; le prescrizioni in materia di protezione della salute possono tuttavia essere oggetto di deroghe solo nell'interesse dei lavoratori;

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Invii non recapitabili:  
rimandare al controllo  
degli abitanti del comune

## Raccomandazioni di voto per la votazione del 1° dicembre 1996

Il Consiglio federale e il Parlamento vi raccomandano di votare:

- **NO** all'iniziativa popolare «contro l'immigrazione clandestina»

Il Parlamento vi raccomanda di votare:

- **SÌ** alla modificazione del 22 marzo 1996 della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro)